

Al comma 1, dopo la parola: tramite aggiungere le seguenti: le associazioni territoriali e di categoria rappresentative degli interessi delle imprese,

6. 10. D'Agrò.

(A.C. 4360-C — Sezione 7)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394).

1. La lettera *h-bis*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:

« *h-bis*) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera *b*), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla *International Financial Corporation* (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro ».

2. Dopo la lettera *h-ter*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:

« *h-quater*) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ».

3. All'articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane ».

5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituito dal seguente: « Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni

di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ».

6. All'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 ».

7. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-bis*), della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dal presente articolo, nonché all'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 100 del 1990.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394).

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1 » sono aggiunte

le seguenti: « , nonché nella Repubblica popolare cinese e in India, ».

8. 1. Rosato, Damiani, Maran, Moretti, Lulli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La Finest Spa è autorizzata alla prestazione di garanzie in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società od imprese estere, entro i limiti di cui al comma 5. »

8. 2. Rosato, Damiani, Maran, Moretti.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « società estera » sono sostituite dalle seguenti: « società mista »;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa si applicano le seguenti disposizioni:

a) Finest Spa può concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere partecipate da Finest Spa in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla

Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla *International Financial Corporation* (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro;

b) Finest Spa può partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di *leasing* e di *factoring*, nonché partecipare a società o fondi di investimento pubblici, privati e/o misti. In tali casi non si applicano la percentuale di partecipazione, il vincolo di durata e l'obbligo di cessione di cui al presente articolo;

c) Finest Spa può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

d) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive Finest Spa può gestire i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g) della legge 21 marzo 2001, n. 84.

5-ter. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce:

a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;

b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applica il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;

d) le ipotesi in cui Finest Spa, in deroga ai limiti di cui al presente articolo, può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero;

e) individua, ai fini degli interventi della Finest Spa, i Paesi o le aree geografiche di interesse prioritario diversi dai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1. Finest Spa, in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, può gestire quota parte dei fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché quota parte dei fondi rotativi istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

5-quater. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Finest Spa ed aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ».

8. 3. Rosato, Damiani, Maran, Moretti.

(A.C. 4360-C – Sezione 8)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 9.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993,
n. 580).

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vice presidenti secondo quanto

previsto dallo statuto di cui all'articolo 3 della presente legge. In presenza di più vice presidenti, uno di essi assume la funzione di vice presidente vicario e in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni »;

b) all'articolo 20, comma 3, lettera *b)*, le parole: « provenienti da imprese pubbliche o private » sono sostituite dalle seguenti: « provenienti dalle unioni regionali delle camere di commercio ovvero da imprese pubbliche o private ».

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

*(Modifiche alla legge
29 dicembre 1993, n. 580).*

Sopprimerlo.

9. 1. D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

9. 3. Polledri, Didoné.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314, RE-
CANTE PROROGA DI TERMINI (5521)**

(A.C. 5521 – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

1. 08. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 dicembre ».

1. 07. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 15 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 22 dicembre ».

1. 074. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 dicembre ».

1. 09. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 1.250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 750.000 ».

1. 05. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 1.250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 900.000 ».

1. 04. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 1.250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000.000 ».

1. 06. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. Per l'anno 2005, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e confermato con l'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono destinati ulteriori 20 milioni di euro.

2. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 110 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 90 milioni di euro ».

1. 02. Bielli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 371, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con regolamento

di cui all'articolo 17, comma 1, dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è approvato il testo della convenzione tipo per le attività di cui al presente comma e sono emanate norme di attuazione ed esecuzione delle disposizioni di cui ai commi da 367 a 371. Fino all'adozione del regolamento non operano il divieto di cui al comma 367 e le relative sanzioni ».

1. 052. Giudice.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole da: « al fine di » fino a: « suddette anagrafi » sono sostituite dalle seguenti: « Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di interazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali »; dopo le parole: « alla riscossione », sono aggiunte le seguenti: « riversato nel caso di gestione diretta a cura del Tesoriere ». Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi ».

1. 0100. Fioroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Recupero gettito ICI riscosso e non riversato ai comuni).

1. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a

dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare a iniziative per l'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni e in particolare alla informazione dei contribuenti.

1. 0101. Fioroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. Al comma 3 dell'articolo 268-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « In via straordinaria può essere consentita, con decreto del Ministro dell'interno, su richiesta dell'ente e sulla base di idonea motivazione da esso proposta, sentita la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, un'ulteriore proroga ».

1. 070. Antonio Barbieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 268-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5. Ai fini della procedura del presente articolo e dell'articolo 268-*bis*, la Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto può utilizzare tutte le disponibilità comunque comprese nella massa attiva, incluse in esse le disponibilità derivanti dalla procedura ordinaria.

6. Per gli enti che si avvalgono della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-*bis*, gli interessi, a qualsiasi titolo riconosciuti, sui debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, possono essere riconosciuti per il periodo intercorrente dall'insorgere del debito fino e non oltre la data della dichiarazione del dissesto. Successivamente a tale data, in deroga a quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 248, per i debiti compresi nel piano di rilevazione redatto dalla Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto a norma dell'articolo 254, gli interessi iniziano a decorrere dalla data del decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 5 dell'articolo 268-*bis*.

7. I piani di impegno annuali e pluriennali di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis* sono informati ai criteri che seguono:

a) essi sono riferiti a tutti i debiti presi in conto, ai sensi dei precedenti commi, dalla Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto e non soddisfatti, nonché agli oneri ad essi conseguenti;

b) si applica, in ogni caso, per i debiti rimasti insoddisfatti, il principio della *par condicio* dei creditori rispetto ai debiti che abbiano trovato soddisfazione attraverso la procedura di risanamento;

c) ove sia dimostrato che l'ente non può far fronte mediante le disponibilità del bilancio corrente alle ulteriori passività, con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis* viene stabilito, su proposta dell'ente e previa valutazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la percentuale delle entrate correnti da destinare, per i successivi anni, al pagamento delle somme dovute, così come determinate ai sensi di quanto previsto alla lettera b);

d) l'ente è tenuto a corrispondere, in ciascun anno, un importo corrispondente all'interesse sulle somme rimaste da pagare ai creditori, ai sensi del presente comma, calcolato prendendo a base il tasso di interesse fisso, in vigore alla data di emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-bis, stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per mutui di durata corrispondente.

8. Il piano di risanamento, gli oneri ad esso conseguenti e le somme erogate non sono presi in conto ai fini del patto di stabilità e di eventuali ulteriori vincoli previsti da norme di legge ».

1. 071. Antonio Barbieri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 5.000 abitanti ».

1. 073. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti costituite dopo il 31 dicembre 2000.

1. 062. Bielli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) risorse ricevute dagli enti locali in virtù di trasferimenti di competenze effettuati in loro favore da parte di amministrazioni pubbliche così come individuate nell'elenco 1 allegato alla presente legge; ».

1. 078. Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) spese sostenute dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni; ».

1. 079. Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) spese sostenute a fronte di trasferimento di funzioni e deleghe da parte di altri enti ed organismi aderenti al patto, nella corrispondente misura; ».

1. 080. Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g) spese per interventi di riequilibrio ambientale e di sviluppo del territorio realizzati dalle comunità montane e finanziati con contributi finalizzati ».

1. 072. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.1.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

« 64-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro.

64-ter. Per l'attuazione del comma 64-bis è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

64-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

1-ter. 070. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le funzioni direttive requirenti di Procuratore nazionale antimafia possono

essere conferite ai magistrati che, oltre ai requisiti espressamente previsti dalla legge, abbiano ancora tre anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

2. 70. Zaccaria.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 76-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

2. 07. Zaccaria, Bressa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Opere di edilizia scolastica finanziate dagli enti locali).

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 sono aggiunte, in fine, le parole: « e in quelli degli enti locali ».

4. 06. Ria.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART.4-bis.

(Servizi per la gestione dell'ICI).

1. Ai fini della piena realizzazione dei servizi ai comuni in materia di anagrafe dei contribuenti ICI, gestione di ricerche e studi nel campo dei tributi locali, attività di informazione verso i contribuenti, all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le

parole: « che provvedono alla riscossione » aggiungere le seguenti: « , riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere ».

4. 0100. Fioroni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART.4-bis.

1. Nell'ambito del proprio territorio e della propria competenza le funzioni di gestione dell'Albo delle cooperative, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, sono esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi ordinamenti.

4. 073. Rosato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È soppresso l'articolo 3-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

5. 13. Pagliarini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.).

1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziare nel bilancio di previsione dello Stato, per

l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento.

6. 073. Lupi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente la somma di due milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. 070. Volontè, Garnero Santanchè, Butti, Taborelli, Parolo.

ART. 6.1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2005. A tale fine, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

mento relativo al Ministero degli affari esteri Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 074. Battaglia, Giacco, Turco, Zanotti, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Disposizioni in materia di concessionari del gioco del Bingo).

1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, on modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, il comma 14 è abrogato.

6. 078. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. Il termine ultimo per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli infortuni domestici, di cui all'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è prorogato al 28 febbraio 2005.

6. 079. Dario Galli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. Il termine ultimo per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli infortuni domestici, di cui all'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è prorogato al 15 febbraio 2005.

6. 080. Dario Galli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Organi di ordini professionali).

1. Al fine di consentire il riordino del sistema elettorale e della composizione

degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, entro il 30 giugno 2005, termine di scadenza degli ordini professionali, già prorogati ai sensi dell'articolo 19-*decies* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, il predetto regolamento provvede ad uniformare e semplificare le procedure elettorali, assicurando:

a) la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti e un numero di quindici componenti per i consigli nazionali;

b) la durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, alla nuova definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.

6. 081. Lo Presti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. Al comma 381 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « entro il giorno sedici del mese successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento ».

6. 04. Fontanini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali).

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, le parole: « e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « e, comunque, non oltre il ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

6. 023. Fontanini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

6. 033. Fontanini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Convenzioni in materia di incentivi in favore della ricerca industriale).

1. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in favore della

ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti convenzionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche se scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a definire con i detti soggetti le condizioni economiche relative alle attività successive alla loro scadenza per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2008 a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 5 per cento.

6. 047. Tarantino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Disposizioni in materia di servizio di riscossione).

1. I concessionari della riscossione e i commissari governativi, delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, devono dichiarare entro il 31 marzo 2005:

a) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993 sino all'anno d'imposta 2003, non è stato possibile attribuire ai comuni;

b) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse ad altro titolo che, a decorrere dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2003, non è stato possibile imputare o attribuire;

c) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse e imputate alla posizione del contribuente risultanti eccedenti e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2003.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 30 aprile 2005, sono stabilite le modalità operative per la ripartizione e l'utilizzo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) da destinarsi a servizi di utilità sociale.

6. 048. Fontanini, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendersi estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

6. 051. Bornacin, Mazzarello.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.).

1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziare

nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento.

6. 073. Lupi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici).

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1° giugno 2005.

* **6. 072.** Morgando, Duilio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici).

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1° giugno 2005.

* **6. 075.** Pagliarini.

ART. 6-octies.

(Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991).

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

(Personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dopo le parole: « il personale volontario di leva, » sono aggiunte le seguenti: « nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

* **6-octies. 01.** Sgobio.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

(Personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « il personale volontario di leva, » sono aggiunte le seguenti: « nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

* **6-octies. 02.** Carrara, Saia.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

(Proroga di termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

6-octies. 04. Rosato, Pasetto.

ART. 6-octies.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

1. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assun-

zioni, il ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di spesa di 266 mila euro annui a decorrere dall'anno 2005, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del ministro dell'interno n. 2794 del 27 giugno 1998 e n. 2823 del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle emergenze nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancellò colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Umbria e Marche colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

6.octies.05. Governo.

ART. 6-octies.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

1. Al fine di assicurare l'immediata operatività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C2 già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2004 sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente. Con decreto del ministro dell'interno sono definiti, in attesa della indivi-

duazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, i requisiti, i criteri e le modalità per le procedure di reclutamento come sopra autorizzate, in relazione alla specificità dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.

6.octies.06. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere dei competenti organi parlamentari scada successivamente alla scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 3 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni ».

Dis. 1. 1. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 2.

(Proroga delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38).

1. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: « entro due anni » ed « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni » ed « entro quattro anni ».

Dis. 1. 010. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 2. — 1. La proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, si applica anche per quelle opere di edilizia scolastica inserite nei programmi di intervento degli enti locali.

Dis. 1. 011. Governo.

(A.C. 5521 — Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Bilanci di previsione degli enti locali).

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 2005.

ART. 2.

(Procuratore nazionale antimafia).

1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

ART. 3.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

ART. 4.

(Finanziamento provvisorio alle regioni).

1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.

ART. 5.

(Personale a tempo determinato della Croce Rossa).

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.

ART. 6.

(Contributi allo spettacolo dal vivo).

1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per

l'erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2003.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5521 – Sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE
COMMISSIONI**

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « 28 febbraio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2005 »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 ».